

Cassazione civile, Sezione Lavoro, 28.01.2010, n. 1864

Ti. Ed. Be. Scarl in liq. – UN. Spa - INPS

In tema di obblighi contributivi delle società cooperative nei confronti dei soci lavoratori, l'art. 2 del R.D. n. 1422 del 1924 (da ritenersi tutt'ora vigente in forza dell'art. 140 del R.d.L. n. 1827 del 1935, nonostante l'abrogazione, ad opera dell'art. 141 dello stesso R.D.L., della legge delegata R.D. n. **3184** del 1923) è norma regolamentare (per l'esecuzione del R.D. n. 3184 del 1923) che, con una "fictio", ha equiparato ai fini assicurativi la posizione dei soci lavoratori di società cooperative a quella dei lavoratori subordinati, con conseguente sussistenza dell'obbligazione contributiva a carico di tali società a prescindere dalla sussistenza degli estremi di subordinazione in rapporto alla posizione dei soci lavoratori e del fatto che la cooperativa svolga attività per conto proprio o di terzi, non rilevando in senso contrario il disposto del D.P.R. n. 02 del 1970, che si è limitato ad indicare alcune categorie di lavoratori soci di società ed enti cooperativi (specificamente indicati in allegato elenco) assoggettandole, sia pure a determinate condizioni, agli oneri contributivi previdenziali, senza peraltro incidere sulla disciplina dettata in via generale dal citato art. 2 del R.D. n. 1422 del 1924.